ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO



Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare

Denominazione: Z.R.S. NO-KILL ENTE

Fiume: ENTE Classificazione: SALMONIDI

Comune: CASTEL DEL PIANO Località: ROGAGGIO

Descrizione tratto: dalla confluenza del fiume Ente con il torrente Zancona fino

al Podere Rogaggio per una lunghezza di circa 1500 ml







Caratteristiche		
Lunghezza	1500 m ca.	
Forme di pesca consentite	 solo con esche artificiali: "pesca con coda di topo" e spinning (cucchiaino); tutte le esche impiegate dovranno essere munite di un solo amo semplice privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato; 	
Accessibilità	Licenza di pesca - Tesserino giornaliero a pagamento	
Fondale	Prevalentemente costituito da sassi e ciottoli	
Specie ittiche presenti	Trota fario	Anguilla
	Cavedano	Rovella
Coordinate	E 49.936826	
Punto di accesso con	N 11.518779	
parcheggio		

Gestore: Associazione Italiana Libera Pesca e Sport sez. Arcidosso

Informazioni: Presidente AILPS 3391613954

Permessi pesca presso:
Bar Bagatto Arcidosso
Bar Distributore Borgo Santa Rita

REGOLAMENTO DI ACCESSO

NELLA Z.R.S. 'NO-KILL ENTE"

ART.1

La pesca è consentita con i seguenti mezzi:

- solo con esche artificiali: "pesca con coda di topo" e spinning (cucchiaino);
- tutte le esche impiegate dovranno essere munite di un solo amo semplice privo di ardiglione o con ardiglione schiacciato;

ART. 2

E' fatto divieto di sopprimere, trattenere o detenere fauna ittica. Il pescatore ha l'obbligo di provvedere al rilascio del pesce catturato. Le operazioni di slamatura devono avvenire a "mano bagnata" e, se necessario, con l'ausilio di strumentazione idonea (pinzette, slamatore ecc.). E' vietato portare nel luogo di pesca attrezzature non consentite dal presente regolamento. E' vietato l'uso dei Wader (stivali alti ascellari o a vita). E' consentito trattenere un solo esemplare della specie trota fario, purchè di dimensioni superiore ai 30 cm. In tal caso il pescatore dovrà interrompere la pesca e segnalare la cattura sulla tabella riportata nel permesso di pesca;

ART. 3

I permessi di pesca dovranno essere riconsegnati inserendoli, alla fine di ogni giornata di pesca, negli appositi contenitori. La mancata consegna può comportare il diniego al rilascio della tessera di iscrizione annuale.

ART. 4

L'accesso è consentito ai soli pescatori muniti di permesso per il giorno o per i giorni autorizzati.

ART. 5

L'attività alieutica è vietata nei giorni di martedì, e venerdì ad eccezione delle festività nazionali riconosciute.

ART. 6

Il numeri massimo giornaliero di permessi di pesca è di 14. I permessi disponibili vengono suddivisi in antimeridiani, pomeridiani e giornalieri.

ART. 7

Le infrazioni al presente regolamento comportano, salva e impregiudicata ogni altra disposizione di legge, la sospensione della tessera di iscrizione all'area di pesca per giorni 30. La recidiva comporta, in tutti i casi, la revoca della stessa. Durante il periodo di sospensione della tessera il titolare non potrà accedere alla Z.R.S. fiume Ente. Alla scadenza del periodo di sospensione il titolare potrà provvedere al ritiro della stessa.

ART. 8

Il pescatore esercita la pesca nella Z.R.S. fiume Ente a suo esclusivo rischio e pericolo ed esonera la A.I.L.P.S. e l'Amministrazione provinciale da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri che dovessero verificarsi.

